

- il contingente di personale del Corpo Forestale dello Stato con facoltà di transito in mobilità ad altra amministrazione statale;

- le tabelle di equiparazione del personale del Corpo Forestale ai fini dell'inquadramento nei ruoli delle amministrazioni statali secondo l'ordinamento professionale del Comparto Ministeri;

- il numero di posti disponibili delle amministrazioni statali verso le quali è consentito il transito del personale del Corpo Forestale che presenta domanda, distinti per amministrazione, sede territoriale, qualifica del personale da ricollocare, area d'inquadramento e fascia economica nell'amministrazione di destinazione;

- i criteri da applicare alle procedure di mobilità;

c) ove occorrere possa, della nota protocollo 88869 del 24 novembre 2016 a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato avente ad oggetto: "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2016, recante: determinazione del contingente del Corpo Forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito ad altra amministrazione statale e definizione delle tabelle di equiparazione e dei criteri da applicare alle procedure di mobilità, ai sensi dell'art.12, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.177";

- di tutti gli atti comunque connessi ai provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e di Ministero della Difesa e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero per la Semplificazione e La Pubblica Amministrazione e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2017 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato e considerato:

- che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale dovendosi applicare, senza possibilità di deroga, il criterio della sede di servizio di cui all'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010 (cfr. TAR Molise, 12.1.2017 n. 6; TAR Umbria, 12.1.2017 n. 10-11-12-13);

- che, per quanto concerne le esigenze cautelari, queste paiono meglio tutelabili con la sollecita definizione del ricorso nel merito *ex art. 55*, comma 10, del D.Lgs. n. 104/2010.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche:

- respinge l'eccezione di incompetenza territoriale dedotta dall'Amministrazione resistente;
- fissa, per la trattazione del merito, l'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2017.

Compensa le spese della presente fase di giudizio.

La presente ordinanza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Gianluca Morri

IL PRESIDENTE
Maddalena Filippi

IL SEGRETARIO